
Editoria: credito d'imposta per servizi digitali. Domande fino al 20 novembre 2022

di [Cinzia De Stefanis](#)

Pubblicato il 27 Ottobre 2022


Fino al 20 novembre 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici possono presentare **domanda** per accedere al **credito d'imposta per servizi digitali**. Facciamo il punto sui destinatari del beneficio e sulle modalità di richiesta.

Credito d'imposta servizi digitali per l'editoria

Imprese beneficiarie

Sono beneficiarie del **tax credit editoria digitale**:

- le imprese editrici di quotidiani e periodici con sede legale in uno Stato UE o nello Spazio economico europeo;
- che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l'attività commerciale agevolata con codici ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC);
- che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.



Presentazione istanza

Per l'anno 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria fino al 21 novembre dell'anno cui si riferisce il credito d'imposta.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita [procedura](#) disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.

Calcolo del credito d'imposta

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al **30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito d'imposta, per i seguenti servizi digitali:**

- acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
- information technology di gestione della connettività.

Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al Dlgs 15 maggio 2017, n. 70.

Riconoscimento del credito d'imposta

L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il credito d'imposta.

...[L'articolo continua nel PDF scaricabile in fondo alla pagina ?]

Fonti:

- [Dpcm 4 agosto 2020](#);
- [Risoluzione Agenzia Entrate n. 81/E del 23 dicembre 2020](#).

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Credito d'imposta per servizi digitali: domande in scadenza al 20 novembre 2021](#)

[Bonus energia: credito d'imposta, a favore delle imprese, per l'acquisto di energia elettrica](#)

A cura di Cinzia De Stefanis

27 ottobre 2022

Scarica la versione integrale dell'articolo in PDF?